Comune di Montelupo Fiorentino

Montelupo Fiorentino, lì _____

Borsini Impianti di Borsini Alessandro
Via Nove, 2 Montelupo Fiorentino (FI)
50056 Montelupo Fiorentino

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTISTICA ELETTRICA TEMPORANEA PER L'EVENTO "FESTA DELO SPORT 2026" – CIG BCCE7C614E – LETTERA COMMERCIALE

Si informa che con determinazione del Servizio Affari Generali n. XX del _/_/_, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del d.lgs. 36/2023, è stata affidato a codesta impresa, il servizio di allestimento impiantistica elettrica temporanea per la manifestazione "Festa dello sport 2026" che si svolgerà il 13 settembre 2026 nell'area che comprende piazza dell'Unione Europea, piazza Lina Paci, parte di viale Cento Fiori;

La spesa complessiva di **€ 988,20 iva inclusa** trova copertura sulla Missione 6 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 47806 "SPESE PER EVENTI IN AMBITO SPORTIVO" del Bilancio pluriennale 2026-2028, annualità 2026;
La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023.

L'impresa ha l'obbligo di adempiere al servizio in oggetto con le modalità già definite e secondo il preventivo concordato, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e del codice civile e di quanto segue.

1 – Oggetto del servizio

L'affidamento ha per oggetto il servizio di allestimento impiantistica elettrica temporanea per la manifestazione "Festa dello sport 2026" che si svolgerà il 13 settembre 2026 nell'area che comprende piazza dell'Unione Europea, piazza Lina Paci, parte di viale Cento Fiori.
Il servizio comprende la fornitura, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza e il successivo smontaggio dell'impianto occorrente per la manifestazione conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione rischi.

2 - Tempi e modalità

Ad accettazione della presente lettera commerciale, si acconsente ad eseguire l'affidamento nelle modalità indicate dall'ufficio Eventi e Sport della scrivente amministrazione. L'impianto deve essere allestito entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2026 e dovrà essere disallestito entro le ore 12.00 di lunedì 14 settembre.

3 - Prezzo

L'importo totale per l'esecuzione del servizio oggetto della presente lettera commerciale è fissato in euro **€ 988,20 iva inclusa** secondo i prezzi indicati da codesta impresa nel citato preventivo.

4 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti si intendono fissati dall'impresa assuntrice in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualità che l'impresa non abbia tenuto presente.

L'impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

5 – Pagamenti e tracciabilità

Coerentemente a quanto indicato al precedente punto 2) potrà essere emessa apposita fattura elettronica ai sensi della *L. 24/12/2007 n. 24,* contenente il riferimento alla determinazione di affidamento (numero e data) e il seguente numero CIG __**.**

IL CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO è : Y8IZ4W

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente, previa verifica della regolarità contributiva e attestazione di regolare esecuzione del responsabile del procedimento.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Affari Generali
Viale Cento Fiori, 34
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
C.F.: 00614510485

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso come comunicato dall'impresa al servizio finanziario del Comune. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione, inoltre l'impresa si assume, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità assoluta del relativo rapporto contrattuale, negli eventuali rapporti contrattuali sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto della presente lettera commerciale

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”

6 - Obblighi dell’impresa - Codice di comportamento

L’impresa inoltre è obbligata :

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri.
  - I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica.
  - In caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull’importo delle singole fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all’accertamento dell’inadempienza e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l’ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l’impresa si è messa in regola e l’impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento.
- ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR.62/2013 e alla deliberazione della G.C. N° 60 del 22/06/2023 i quali sono entrambi visibili sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino alla sezione trasparenza: https://albo.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/23271
  consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del codice civile

7 – Divieto di cessione

La cessione del presente contratto è vietata.

8 – Risoluzione e recesso

Il presente accordo è soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c in danno dell'appaltatore nei seguenti casi:

- per gravi violazioni nell'applicazione del contratto di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti;
- in caso di cessione del presente rapporto, di cui al precedente art. 7;
- in caso di fallimento che si verifichi in data antecedente all'adempimento del contratto;

In presenza di dette situazioni il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione all'impresa.

È fatta salva ogni eventuale altra azione di rivalsa per i danni subiti da parte dell'Ente.

Si applica l'art. 1453 c.c. La risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, oltre alla decurtazione dalle fatture dell'importo della penale (se prevista), porterà al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

Il Comune può altresì recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle forniture regolarmente effettuate sino al giorno del recesso, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

9 - Responsabilità dell'Impresa

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa all'appalto, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

L'esecuzione delle lavorazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l'Impresa dovrà provvedere a **delimitare e segnalare adeguatamente l'area di lavoro**, adottando tutte le necessarie misure atte a impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e a garantire la sicurezza delle persone presenti nelle aree limitrofe.

10 – Controlli sull'impresa

Ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 36/2023, l'impresa è resa edotta che il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti – già dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – potranno essere verificati a campione, entro un periodo massimo non superiore a anni 2 dalla data della determina di affidamento.

11 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Spagli.

12 - Stipula del contratto e spese

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/23, la stipula del contratto avviene tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta impresa. Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono soggette ad IVA come sopra specificato.
Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell'operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.
Ai sensi dell'art. 18 comma 10 d.lg.s 36/2023 e dell'allegato I.4 al medesimo decreto, il presente contratto non è soggetto all'imposta di bollo in quanto di importo inferiore a 40.000 euro.

13 - Foro Competente

Il Foro competente è il Tribunale di Firenze, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato.
L'impresa elegge domicilio presso il Palazzo Comunale.

14 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'informativa generale presente sul sito del Comune.
L'impresa aggiudicataria già in fase di presentazione dell'offerta ha attestato l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali visibile sul sito del Comune nella sezione "amministrazione trasparente-altri contenuti-dati ulteriori."
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupo Fiorentino.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'ufficio comunale competente.

Si resta in attesa di ricevere tramite pec, entro tre giorni dal ricevimento della presente, l'accettazione della presente lettera commerciale. Detta accettazione costituisce anche accettazione di tutta la documentazione sulla base della quale è stata rimessa l'offerta.

Firmato digitalmente dal responsabile
del Servizio Affari Generali
dott.ssa Valentina Spagli